



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 12, riunita in udienza il 11/09/2023 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:

MIETTO MASSIMO, Presidente e Relatore

COZZI STEFANO CELESTE, Giudice

PETRONE ANIELLO, Giudice

in data 11/09/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1109/2023 depositato il 06/03/2023

proposto da

Cinzia Lampariello - LMPCNZ67R63H501Z

Difeso da

Laura Wanda Linda Ma Mezzena - MZZLWN76R54F205Y

ed elettivamente domiciliato presso laurawanda.mezzena@milano.pecavvocati.it

contro

Ag.entrare - Riscossione - Milano

elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Regione Lombardia - Piazza Citta' Di Lombardia Nr. 1 20124 Milano MI

elettivamente domiciliato presso presidenza@pec.regione.lombardia.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229026449021-000 TASSA AUTOMOBIL 2010

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso iscritto il 6.3.2023, Lampariello Cinzia impugnava l'avviso di intimazione 06820229026449021000 e la sottesa cartella di pagamento 06820160110834105000 relativa al recupero di tasse automobilistiche riferite agli anni d'imposta 2010 e 2011 per il complessivo importo di € 444,85.

Lamentava, la contribuente, la mancata notifica della cartella, la carenza motivazionale dell'atto e l'omessa indicazione del calcolo degli interessi.

Si costituiva la Regione Lombardia che affermava di aver notificato nei termini i presupposti avvisi di accertamento, divenuti definitivi per mancata impugnazione, e l'ente di riscossione il quale documentava la notifica della avversata cartella così come eseguita il 3/11/2016 osservando, altresì, che successivamente a ciò alla contribuente erano stati notificati altri atti della riscossione, mai impugnati e divenuti irrimediabilmente definitivi.

Seguiva memoria di parte ricorrente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In materia di tasse automobilistiche l'art. 5 del D.L. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 2/86 convertito nella legge 60/86, dispone che "l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento".

Il diritto di recupero risulta essere, quindi, di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.

Su tale dirimente premessa, considerato che l'ultimo atto valido ai fini interruttivi della prescrizione è stato notificato il 15.5.2019 e che l'intimazione in questa sede impugnata è stata notificata il 13.9.2022, e dunque, anche a voler considerare il periodo di sospensione delle attività di notifica degli atti di riscossione previsto dal Decreto Cura Italia, oltre la scadenza triennale di legge, l'avviso opposto è da considerarsi inefficace.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e condanna gli enti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali che si liquidano, a favore di parte ricorrente, in complessivi € € 400,00.

Milano, lì 11 settembre 2023

- Il Presidente relatore -

Massimo Mietto